

26 Mar 2020

DI Cura italia, Durc in scadenza: ecco come fare, la risposta dell'esperto

Luigi Caiazza

Il giorno 23 marzo 2020 scade il Durc. Nel frattempo, a febbraio, abbiamo vinto una gara d'appalto. Tutt'ora per l'aggiudicazione definitiva manca solo l'antimafia. Considerato il periodo di incertezza tra sospensioni di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la nostra domanda è questa: resta valido il Durc già acquisito dall'ente oppure dovrà essere fatta una nuova richiesta? Ma se c'è stata la sospensione dei versamenti cosa succede? Il Durc che emetteranno sarà negativo?

Per quanto concerne il Durc, l'Ance, a seguito di un primo decreto, riguardante "la Zona Rossa", con documento del 3 marzo, mutuando da precedenti ed analoghe circolari dell'Inps e dell'Inail, aveva precisato che in caso di richiesta del Durc, mentre le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti al 21 febbraio saranno regolarmente inserite nell'"invito a regolarizzare", in quanto si tratta di pagamenti aventi scadenza legale precedente al provvedimento di sospensione, non vi risulteranno, invece, i debiti ricadenti nel periodo successivo oggetto di sospensione dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Più recentemente, l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo scorso stabilisce la "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza". In particolare, il comma 1 del citato articolo, ribadendo quanto precedentemente previsto, stabilisce che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento". La disposizione richiamata ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi con esclusione delle sole ipotesi specificamente elencate al successivo comma 4.

Il successivo comma 2, sempre dell'art. 103, più specificamente, stabilisce poi che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e 14 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Trattasi, quella da ultimo richiamata, di disposizione che trova senz'altro applicazione anche per quanto concerne il Durc e, quindi, di interesse del lettore, atteso che anche l'Inps ha pubblicato sul proprio sito un messaggio informativo chiarendo che "i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. E' evidente che tutto ciò è subordinato ad assenza di eventuali ulteriori proroghe.

